

N. 1485

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASTRO, GIULIANO, STANCANELLI e DI STEFANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2009

Interpretazione autentica del comma 196 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in tema di disciplina previdenziale dei promotori finanziari

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge interviene a chiarire, attraverso una norma di interpretazione autentica ed alcune disposizioni transitorie, alcuni aspetti del regime previdenziale vigente per la categoria professionale dei promotori finanziari, che ad oggi conta circa 60.000 professionisti iscritti all'albo tenuto presso CONSOB, ed oltre quattro milioni di clienti.

Attualmente, la categoria dei promotori finanziari è gravata da un doppio onere previdenziale, a vantaggio dell'INPS e della Fondazione Enasarco: quest'ultimo ente in particolare non pare applicare correttamente le vigenti disposizioni in materia.

Infatti, se prima del 1991 per il promotore finanziario il mandato da parte di una società del settore finanziario era subordinato all'iscrizione al ruolo agenti di commercio presso la Camera di Commercio e, di conseguenza, ad Enasarco, con l'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è stato istituito l'Albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per effetto di quella legge, è condizione necessaria e sufficiente per esercitare l'attività che i promotori finanziari (ossia chi «in qualità di dipendente, agente o mandatario» offra fuori sede servizi finanziari, ex combinato disposto dei commi 1 e 3 del medesimo articolo, ora commi 1, 2 e 4 articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) siano esclusivamente iscritti all'Albo pubblico istituito presso apposito organismo.

Coerentemente con questo nuovo approccio, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha definito la nuova disciplina del regime previdenziale di base della categoria. A decorrere dal 1º gennaio 1997, tale legge ha disposto

che ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari «sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali» presso INPS, previa istituzione di apposita evidenza contabile separata.

Nonostante questo duplice intervento legislativo, Enasarco ha ritenuto, in via d'interpretazione, che persistesse la obbligatorietà della contribuzione obbligatoria dei promotori a suo vantaggio.

Sul punto, svariate sono state le interrogazioni parlamentari presentate, dal 2001 fino ad oggi. Nel 2001, sul tema si espresse anche il Ministero del lavoro con una nota avente ad oggetto «l'applicabilità del regime previdenziale Enasarco ai promotori finanziari». Tale documento metteva in evidenza una chiara differenziazione della figura dell'agente di commercio rispetto a quella del promotore finanziario con la conseguente mancanza dei presupposti per l'assoggettamento dei promotori alla previdenza Enasarco ed invitava l'Enasarco a voler assumere ogni utile iniziativa per conformare la propria azione a tali considerazioni.

Il presente disegno di legge si propone di superare le criticità riscontrate, intervenendo a razionalizzare ed a rendere maggiormente coerente ed omogenea la disciplina previdenziale dei promotori finanziari.

L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel disporre che dalla data di entrata in vigore della predetta legge, per i soggetti iscritti all'albo di

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari, cessi l'iscrizione obbligatoria alla Fondazione Enasarco.

I commi 2, 3 e 4 dettano disposizioni transitorie per i soggetti di cui al comma 1 che siano titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2009.

In particolare, il comma 2 dispone per tali soggetti la possibilità di mantenere il rapporto assicurativo con l'Enasarco ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento dell'età pensionabile, continuando a versare, in deroga al regolamento in materia di contribuzione vigente nell'ordinamento previdenziale della Fondazione, un contributo annuo pari al minimale vigente per la loro posizione. Tale facoltà

può essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Diversamente, si dispone che qualora i soggetti scelgano di cessare la contribuzione all'Enasarco, conseguano il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che possano far valere un'anzianità contributiva almeno pari a sette anni.

Il comma 4 infine, specifica che qualora i soggetti titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2009 non si avvarranno della facoltà di cui al comma 2, rimanga fermo l'obbligo del proprio intermediario al versamento di un contributo, di entità pari a quello che avrebbero dovuto versare all'Enasarco, alla forma di previdenza complementare scelta dall'agente.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che dalla data di entrata in vigore della predetta legge, per i soggetti indicati nel medesimo comma, cessa l'iscrizione obbligatoria alla Fondazione Enasarco.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2009, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo con la Fondazione Enasarco ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento dell'età pensionabile, continuando a versare, in deroga al regolamento in materia di contribuzione vigente nell'ordinamento previdenziale della medesima Fondazione, un contributo annuo pari al minimale vigente per la loro posizione. La predetta facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa alla data del 31 dicembre 2009 e che cessino di contribuire alla Fondazione Enasarco, conseguono il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che possano far valere un'anzianità contributiva almeno pari a sette anni.
- 4. Per i soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2009, che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 2, resta fermo l'obbligo del proprio intermediario del versamento di un contributo, di entità pari a quello che avrebbero dovuto versare alla Fondazione Enasarco, alla forma di previdenza complementare scelta dall'agente.